

	<u>REPUBBLICA ITALIANA</u>	
	COMUNE DI VADO LIGURE	
	<u>(PROVINCIA DI SAVONA)</u>	
	REP. N. 3368	
	CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	
	MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI	
	GIARDINI SCOLASTICI DEL COMUNE DI VADO LIGURE. C.I.G.	
	8376096D12 - IMPORTO CONTRATTUALE € 67.716,02	
	^ ^ ^ ^	
	L'anno duemilaventuno (2021) il giorno () del mese di aprile in Vado Ligure e nella	
	Casa Comunale, Piazza San Giovanni Battista, n. 5. =====	
	Avanti di me dr. PIERO ARALDO, Segretario Generale del Comune di Vado	
	Ligure, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa del Comune	
	stesso, ai sensi art.97 del D.Lgs.18/8/2000, n.267, sono personalmente comparsi i	
	sigg.:=====	
	PER UNA PARTE	
	Arch. Felice Rocca, nato OMISSIS il OMISSIS il quale interviene nel presente atto	
	non in proprio ma in qualità di Capo Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici del	
	Comune di Vado Ligure con sede in Vado Ligure, Piazza S. Giovanni Battista, n. 5	
	(P.I. e Codice Fiscale: N. 00251200093) e dichiara di agire esclusivamente in nome,	
	per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta ai sensi artt. 107 e 109 del	
	D.lgs. 267/2000=====	
	PER L'ALTRA PARTE	
	Sig. Alessandro Giulla nato a OMISSIS, il OMISSIS, residente OMISSIS, OMISSIS	
	–, C.F. OMISSIS, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di	
	1	

Presidente e Legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Jobel con sede legale a Sanremo (IM) in Via Armea n.139 A (C.F. e P.I.01385820087) – mandataria, del Raggruppamento Temporaneo di Imprese come risulta dall’atto di con la Cooperativa Sociale MA.RIS con sede legale in Santo Stefano Magra (SP) , Via Bolano n. 16 (C.F. Fiscale e P.I. n. 00973310113) sottoscritto in data 02 dicembre 2020 n. repertorio 54.717 a rogito notaio Dott. Gianni Donetti notaio in Sanremo (IM) e registrato a Sanremo (IM) il 04 dicembre 2020 al n. 4969 - che si allega al presente contratto come all. A);=====

Detti comparenti, della cui identità di persona io Segretario sono certo rinunciano d’accordo fra di loro e col mio consenso, all’assistenza di testimoni e mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano e convengono quanto segue. =====

PREMESSO

- che con determinazione del Settore IV Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 1506 del 14/07/2020, esecutiva ai sensi di legge:=====

- è stato approvato il progetto per il servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici redatto dall’arch. Marialessandra Signorastrì allora Responsabile del Servizio Manutenzione del Comune di Vado Ligure;=====

- è stata indetta ai sensi degli artt. 60, 58 e 95 del D.lgs. 50/2016, procedura aperta da svolgersi attraverso piattaforma telematica di negoziazione, mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;=====

- l’appalto è aggiudicato sulla base del criterio del miglior rapporto qualità prezzo , ai sensi del D.Lgs. 50/2016, articolo 95, commi 2) e 3);==

- il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 50/2016;=====

che con Determinazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) n. 21 del

	27/07/2020, si è provveduto:=====	
	1) a indire gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 3 lett. a) del D.Lgs.	
	50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e	
	dei giardini scolastici, con importo a base di gara pari a € 87.463,68	
	(ottantasettemilaquattrocentosessantatre/68) IVA esclusa, soggetti a ribasso e €	
	7.717,40 (settemilasettecentodiciasette/40) IVA esclusa quali oneri per la sicurezza,	
	non soggetti a ribasso;=====	
	2) ad approvare i seguenti documenti di gara: il Bando, il Disciplinare di gara e	
	relativi allegati relativamente alla procedura aperta - ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 3	
	lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio in	
	oggetto";=====	
	- che con Determinazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) n. 2233 del	
	08/10/2020 sono stati approvati i verbali di gara, e che aggiudicataria della stessa è	
	risultata la R.T.I. composta dalla Società Cooperativa Sociale ONLUS IL SOLCO	
	(mandataria) – c.f./p.i. 01439910082 e dalla Cooperativa Sociale MA.RIS	
	(mandante) – c.f./p.i. 00973310113 - che ha offerto un ribasso percentuale del	
	37,680% pari a € 54.507,37 (cinquantaquattromilacinquecentosette/37), oltre oneri	
	per la sicurezza pari a € 13.208,65 (tredicimiladuecentootto/65), non soggetti a	
	ribasso d'asta, oltre I.V.A. ai sensi di legge;=====	
	- che l'Ufficio della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ha provveduto alle	
	verifiche, informazioni, pubblicazioni di cui all'art. 32 comma 7 del Decreto	
	Legislativo n. 50/2016, circa gli esiti della procedura di gara e per la sottoscrizione	
	del contratto d'appalto dei lavori e che è trascorso il termine minimo di trentacinque	
	giorni previsto dall'art. 32, comma 9, del suddetto decreto; =====	
	- che in data 25 febbraio 2021 è stato firmato l'atto di fusione per incorporazione n.	
	3	

di repertorio 157257 (n. 48587 di raccolta) a rogito del notaio Franco Amadeo di Imperia, che prevede la fusione tra la Società Cooperativa Sociale IL SOLCO con sede in Sanremo (IM) Via Armea n. 139/A (P.I. 01439910082) e la Società Cooperativa Sociale JOBEL con sede in Sanremo (IM) Via Armea n. 139/A (P.I. 01385820087) nel quale si dichiara la fusione mediante incorporazione della prima nella seconda Società, atto che si allega al presente contratto All. B);=====

- che ai sensi dell’articolo n. 2504 bis del Codice civile *La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione;*=====

- che si procede quindi a stipulare il contratto con la Società Cooperativa Sociale JOBEL con sede in Sanremo (IM) Via Armea n. 139/A (P.I. 01385820087) riconoscendo validi tutti i rapporti e la documentazione fino ad ora prodotta dalla Società Cooperativa Sociale IL SOLCO per la stipula del presente contratto;

- che per la Società Cooperativa Sociale JOBEL (mandataria) - è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) INAIL n. 26095446 del 11.02.2021;=====

che per la Cooperativa Sociale MA.RIS (mandante) - è stata acquisita certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) INPS n. 25053343 del 24.02.2021;=====

- che con nota n. 340641 del 21.10.2020 il Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego della Regione Liguria, comunica che la Società Cooperativa Sociale ONLUS IL SOLCO (mandataria) ora incorporata nella Società Cooperativa Sociale JOBEL, non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, s.m.i.;=====

	- che con nota n. 342579 del 22.10.2020 il Settore Politiche del Lavoro e Centri per	
	l'Impiego della Regione Liguria, comunica che la Cooperativa Sociale MA.RIS	
	(mandante) è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge	
	12.03.1999, n. 68, s.m.i.;=====	
	che la Società Cooperativa Sociale ONLUS IL SOLCO (mandataria) ora incorporata	
	nella Cooperativa Sociale JOBEL ha stipulato polizza fidejussoria n.	
	2020/50/2598690 del 10/12/2020 rilasciata da REALE MUTUA Assicurazioni	
	S.p.A., codice agenzia 127 con sede in Ceva (IM) (art. 103 del D.Lgs 50/2016) per	
	l'importo di € 37.487,58 (trentasettemilaquattrocentoottantasette/58);=====	
	- che la Società Cooperativa Sociale JOBEL (mandataria) - ha stipulato polizza di	
	assicurazione n. 2201400100050 del 20.10.2020 relativa alla copertura per danni di	
	esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione rilasciata	
	da ASSIMOCO Assicurazioni S.p.A., agenzia di Cuneo per l'importo massimale di €	
	5.000.000,00 (unmilione/00) ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs	
	50/2017;=====	
	- che Società Cooperativa Sociale JOBEL (mandataria) - è iscritta alla White List	
	come risulta dalla lista della Prefettura di Imperia data iscrizione 08.02.2021 per la	
	durata di anni UNO;=====	
	che la Cooperativa Sociale MA.RIS (mandante) - è iscritta alla White List come	
	risulta dalla Banca dati Antimafia;=====	
	- che le verifiche sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo n.	
	50/2016 hanno dato esito positivo;=====	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Quale parte integrante e sostanziale del contratto, fra le Parti come sopra costituite, si	
	conviene e si stipula quanto segue. =====	
	5	

	rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che qui si intende integralmente riportato e	
	trascritto.=====	
	ART.4) – La Cooperativa mandataria si impegna a condurre personalmente i lavori	
	salvo i subappalti eventualmente richiesti e debitamente autorizzati ai sensi di legge.	
	Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell’atto di cessione e	
	vincola sin d’ora la Società Cooperativa appaltatrice.=====	
	In particolare, l’appalto viene concesso e accettato alle condizioni tutte – nessuna	
	esclusa o eccettuata – del Capitolato speciale, che le parti dichiarano di conoscere e	
	di aver sottoscritto per approvazione e integrale accettazione dello stesso e che qui si	
	intende integralmente riportato e trascritto;=====	
	ART.5) – La durata del servizio è di dodici (12) mesi decorrenti dalla data di avvio	
	dell’esecuzione. L’amministrazione si riserva la facoltà di ripetere per anni UNO il	
	presente affidamento alle medesime condizioni originarie così come indicato al punto	
	1.4.4 del capitolato speciale;=====	
	ART.6) – In base al punto 1.4.6 del Capitolato speciale è prevista una penale	
	pecuniaria stabilita nella misura giornaliera del 1 per mille dell’ammontare netto	
	contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10%;=====	
	La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione in caso di	
	ritardo:=====	
	A) Nell’inizio del servizio rispetto alla data fissata dal direttore dell’esecuzione	
	per la consegna degli stessi, qualora la stazione appaltante non si avvalga della	
	facoltà di risolvere il contratto, secondo quanto previsto all’art. 1.2.3.=====	
	Nell’inizio delle lavorazioni ordinate a mezzo ordine di servizio scritto da parte del	
	direttore dell’esecuzione;=====	
	B) Le penali sono disapplicate e, se già addebitate, sono restituite, qualora	

	l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto al servizio, rispetti la prima soglia	
	temporale successiva fissata nel cronoprogramma;=====	
	Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in	
	occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa	
	condizione di ritardo.=====	
	Nel caso di applicazioni di tre penali per ritardo, indipendentemente dal valore	
	monetario, la stazione appaltante può chiedere la risoluzione del contratto.	
	ART.7) – Il pagamento in acconto è disciplinato dal punto 1.5.7 del Capitolato	
	speciale ed è stabilito in ogni due (2) mesi previo verbale di constatazione.=====	
	Il saldo sarà corrisposto in conseguenza del certificato di ultimazioni delle	
	prestazioni così come indicato al punto 1.5.8 del Capitolato speciale;=====	
	ART. 8) – La Cooperativa mandataria è tenuta, a pena di nullità, ad assolvere a tutti	
	gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 al fine di	
	assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto. La	
	Cooperativa mandataria si impegna quindi espressamente ad assoggettarsi	
	integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l’art. 3	
	della legge n. 136/2010 smi, nonché a dare immediata comunicazione al Comune di	
	Vado Ligure e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Savona della	
	notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria.=====	
	Il Comune si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento alla Cooperativa	
	mandataria e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte della	
	stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi	
	finanziari.=====	
	8	

ART. 9) - In materia di piano di sicurezza si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto. La Cooperativa si impegna a fornire tempestivamente alla stazione appaltante, gli aggiornamenti alla relativa documentazione ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto a danno della Cooperativa.=====

ART. 10) - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Cooperativa mandataria, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale. È obbligata altresì, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località. La Cooperativa, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, comprese le norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Cooperativa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.=====

In particolare la Cooperativa mandataria dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti per le lavorazioni in oggetto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Cooperative sociali e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.=====

È fatto obbligo alla Cooperativa mandataria di trasmettere periodicamente

all'Amministrazione Comunale copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.=====

Le violazioni, debitamente accertate, da parte della Cooperativa mandataria e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.=====

ART. 11) – La Cooperativa mandataria dichiara di eleggere domicilio in Vado Ligure, presso la sede comunale.=====

ART. 12) – La Cooperativa mandataria concede al Comune di Vado Ligure, ampia facoltà di utilizzare, in tutto o in parte, la cauzione relativa al contratto principale, ancora in essere, nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, e di riconoscere il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione. La suddetta cauzione viene prestata ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016. La Cooperativa mandataria dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.=====

ART. 13) – È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.=====

ART. 14) - L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti all'art.108, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.=====

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa

vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione

inviata via PEC dal Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni a essa imputabili.=====

ART. 15) - L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in

qualsunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 109 del Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore

dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non

eseguite.=====

ART. 16) - Le eventuali controversie tra il Comune di Vado Ligure e la Cooperativa

mandataria derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205

del D.Lgs 50/2016, sono di competenza del Foro di Savona.=====

ART. 17) – Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme

vigenti in materia di opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore.=====

ART.18) - La Cooperativa mandataria dichiara di ben conoscere e accettare il

protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici

sottoscritto fra la Prefettura di Savona e il Comune di Vado Ligure, in data

04.01.2019 che pur non essendo materialmente allegato al presente atto si intende

integralmente accettato dalle parti che lo sottoscrivono.=====

ART.19) La Cooperativa mandataria dichiara di ben conoscere e accettare il Codice

di Comportamento Generale approvato con DPR 62/2013 ed il Codice Speciale di

Comportamento dei dipendenti approvato dal Comune di Vado Ligure con DGC

n.129 del 12/12/2013 che pur non essendo materialmente allegati al presente atto si

intendono integralmente accettati dalle parti che lo sottoscrivono. L'inosservanza dei

suddetti codici di comportamento comporta la risoluzione di diritto del presente

contratto in caso di violazione degli obblighi da essi derivanti.=====

ART. 20) - Il Comune, ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Legge privacy) e dal Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, informa la Cooperativa mandataria che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. =====

ART. 21) - Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);=====

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come modificato dall'art. 17 del D.L. n. 460/97, trattandosi di Società cooperative non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) come dichiarato e confermato con la sottoscrizione del presente atto dal Legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale JOBEL (mandataria) e dal Presidente Cooperativa Sociale MA.RIS (mandante).=====

ART. 22) - Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016. =====

Richiesto, io Segretario generale, ho ricevuto il presente atto, da me redatto su supporto informatico ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, non modificabile mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici su tredici pagine a video. =====

La stipula del presente atto avviene tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto dai sottoscrittori, come identificati in premessa, e acquista efficacia dal momento della apposizione dell'ultima di esse.=====

IL COMUNE DI VADO LIGURE: Arch. Felice ROCCA

LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE JOBEL : Dott. Alessandro GIULLA

^^^^^^^^^^^^^^^^

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE

Certifico io sottoscritto, Dott. Piero Araldo, Segretario Generale del Comune di Vado

Ligure, che l'atto che precede è stato sottoscritto con firma digitale, la validità dei cui

certificati, Felice Rocca: Infocert con scadenza il OMISSIS – Alessandro Giulla:

Camera di Commercio Riviera di Liguria Infocamere con scadenza il OMISSIS,

validi e non revocati è stata da me Segretario verificata. =====

Dopodiché io Segretario generale ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle

Parti. =====

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

IL SEGRETARIO COMUNALE: Dott. Piero ARALDO